

STATUTO DEL COMUNE DI MORI
APPROVATO CON DELIBERA n. 1 del 26.01.2015

Allegato A) alla deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2015

Testo dell'emendamento concordato con Conferenza Capigruppo ed approvato dal Consiglio comunale



TESTO EMENDAMENTO GENERALE

Articolo 1

Al comma 3 dell'art. 1 il termine "Borgata" è sostituito con il termine "Paese di Mori" Mori Centro

Al comma 4 dell'art. 1 le "Frazioni storiche" sono elencate in ordine alfabetico.

Al comma 4 dell'art. 1 viene aggiunto: Il territorio di ciascuna frazione viene individuato in apposita cartografia, approvata dal Consiglio Comunale.

Articolo 2

All'art. 2 comma 3, dopo la parola sesso, è aggiunto "l'orientamento sessuale"

All'ultimo paragrafo del comma 10 dell'art. 2 è aggiunto il termine "e sostenibilità"

Articolo 3

Al comma 3 dell'art. 3 sono eliminate le parole "di quartiere o" ed inserito l'inciso " come individuati dall'art. 1 comma 4"

Al comma 4 dell'art. 3 le parole "garantiscono ad essi " sono sostituite sostituito dal verbo "prevedono"

Articolo 4

Al comma 1 dell'art. 4 il termine "iniziativa" è sostituito dal termine "accesso"

Al comma 2 dell'art. 4 il riferimento all'art. 13 è sostituito dall'art.10

Articolo 5

Al comma 3 dell'art. 5 il termine "istanze" è sostituito con il termine "richieste".

Al comma 4 dell'art. 5 il secondo paragrafo "Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario entro 60 giorni. " è sostituito dall'inciso "o al Sindaco, i quali provvedono a farle iscrivere all'ordine del giorno, informandone il primo firmatario entro 60 giorni."

Articolo 6

Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi :

5. Entro il periodo di pubblicazione di una deliberazione avente ad oggetto una materia, che non è stata già oggetto di altra precedente deliberazione divenuta esecutiva, può essere richiesta una consultazione popolare confermativa.

6. I richiedenti legittimi sono il Comitato promotore composto da almeno 20 persone, iscritte nelle liste elettorali del comune, tra cui è indicato il rappresentante nei rapporti con l'amministrazione.

7. La richiesta di consultazione popolare confermativa ha efficacia sospensiva.

8. Il termine utile per la raccolta delle sottoscrizioni è nel numero di giorni 30 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di ammissibilità resa dal Comitato dei Garanti.

9. Sulla richiesta del comitato promotore l'amministrazione può avanzare una controproposta.

10. Qualora il Comitato, tramite il proprio rappresentante accetti la proposta, la consultazione decade.

Qualora il Comitato respinga la proposta, gli aventi diritto al voto potranno scegliere tramite una apposita domanda quale delle due proposte favoriscono. apposito quesito a quale delle due proposte dare corso

11. Il provvedimento di indizione della consultazione popolare confermativa viene esposto all'albo pretorio del comune almeno 20 giorni prima della data di inizio della votazione, e pubblicato sul sito internet del comune ed inviato ai media.

12. Con apposito regolamento viene adottata una specifica disciplina dei commi 5 e seguenti. Per quanto non disposto dalla disciplina specifica della consultazione popolare confermativa si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo II del presente statuto.

Articolo 7

Il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente :

Il comune costituisce forme di partecipazione dei giovani minorenni, e può costituire ulteriori consulte, la cui nomina e le modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro 90 giorni dall'insediamento dello stesso.

Articolo 8

Al comma 1 dell'art. 8, dopo la parola "confermativo", è inserita la parola "statutario"

Al comma due dell'art. 8 la parola "trecento" è sostituita dal "il sei (6) per cento degli"

Al comma 6 dell'art. 8 le parole "vincola l'Amministrazione per un periodo di almeno cinque " sono sostituite dalle parole "è vincolante per tre anni, " ; le parole "la maggioranza" sono sostituite dalle parole "il 20 per cento degli aventi diritto".

Articolo 9

Al comma 1 dell'art. 9 le parole "con altre operazioni di voto" sono sostituite con le elezioni comunali.

Al comma 3 dell'art. 9 è inserita la nuova lettera a) norme dello statuto comunale, adottate per adeguamenti obbligatori alla legge;

Al comma 3, lettera b) dell'art. 9 la parola "cinque" è sostituita dalla parola "tre" anni dall'esito del referendum;

Articolo 10

Il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall'insediamento dello stesso, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ovvero a maggioranza assoluta nelle successive votazioni, ed è composto da tre esperti di cui almeno uno in discipline giuridiche e almeno uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

Il comma 3 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione.

All'art. 10 è inserito il comma 5 del seguente tenore: L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Articolo 11

Il comma 2 dell'art. 11 è sostituito dal seguente: "Se il referendum propositivo e consultivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che i provvedimenti da assumere abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Garanti, che li ritiene conformi ai quesiti referendari."

Articolo 13

Art. 13 Referendum confermativo statutario

La proposta di revisione dello statuto, purché queste non derivi da adeguamenti imposti dalla legge, può essere sottoposta a referendum confermativo.

La richiesta deve essere fatta entro 30 giorni dalla pubblicazione dello statuto.

In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa.

La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta del Comitato dei Garanti entro i successivi trenta giorni.

Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è quello previsto dagli articoli precedenti.

Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Articolo 14

Il vecchio articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 14 Forum dei cittadini

1. Il comune istituisce sulla propria pagina internet il forum cittadino. Il cittadino interessato può inviare proposte e suggerimenti senza vincoli di forma.

Articolo 16

Al comma 1 dell'art. 16 le parole "sentita la Conferenza dei Capigruppo e il Sindaco" sono sostituite dalle parole d'intesa con la conferenza dei capigruppo

Articolo 20

Al comma 1 dell'art. 20 sono eliminate le parole "fino a due"

Articolo 23

L'art. 23 viene sostituito con il seguente:

Art. 23 Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di esito negativo, si procedere subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.
4. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati. La proposta è approvata se ottiene, a voto palese, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente non può presiedere la seduta che tratta la proposta di revoca che lo riguarda, in tale ipotesi la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco e degli assessori.
5. Le dimissioni del Presidente, presentate per scritto, sono efficaci dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene sostituito dal Consigliere presente più anziano di età.
7. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:

a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;

b) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;

c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;

f) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 1, sulla base delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

g) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

h) convoca la conferenza dei capigruppo.

Articolo 24

La rubrica dell'art. 24 è modificata come segue:

Art. 24 Gruppi consiliari e Conferenza Capi-Gruppo.

Al comma 2 dell'art. 24 è introdotto il seguente comma :

2) "I Capi dei gruppi consiliari, come individuati ai sensi del comma 1, costituiscono la Conferenza dei Capi-gruppo, quale organo consultivo per la programmazione delle adunanze consiliari. Il regolamento del Consiglio Comunale ne designa il funzionamento ed i rapporti con gli altri organi del Comune e le Commissioni consiliari."

Articolo 26

Al comma 2 dell'art. 26 le parole "un'adeguata rappresentanza delle minoranze" sono sostituite dalle parole "complessivamente una rappresentanza delle minoranze proporzionata alla loro consistenza"

Il comma 3 dell'art. 26 è eliminato.

~~La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.~~

Articolo 27

Al comma 2 dell'art. 27 è eliminato l'inciso "in loro possesso"

Articolo 28

Il comma 5 dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

Nella nomina o designazione di rappresentanti del comune o di componenti di commissioni (eccetto quelle consiliari) deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, fatte salve eventuali compensazioni nelle nomine e designazioni successive.

<p>Articolo 32</p> <p>Il comma 1 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:</p> <p>All'inizio di ogni mandato, il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge. Nel caso il comune nomini un proprio difensore civico, sono possibili convenzioni con altri comuni.</p>
<p>Articolo 33</p> <p>Il comma 2 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:</p> <p>Persegue la massima efficacia, efficienza e economicità, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando al massimo le risorse del personale.</p>
<p>Articolo 35</p> <p>Al comma 2 dell'art. 35 è aggiunto il seguente periodo:</p> <p>I Responsabili di Servizio partecipano alla individuazione degli obiettivi con attività istruttoria, di analisi e di proposta.</p>
<p>Articolo 36</p> <p>Al comma 1 dell'art. 36 la parola "da" è sostituita dalla parola "dal"</p> <p>Il comma 4 dell'art. 36 è sostituito come segue:</p> <p>In caso di temporanea assenza del responsabile di servizio, le sue funzioni sono svolte da un responsabile sostituto, previamente individuato dal Sindaco ai sensi del comma 1, o in mancanza, dal segretario comunale.</p>
<p>Articolo 42</p> <p>Al comma 1 le parole " possono essere sono sostituite dalla parola "sono";</p>
<p>Articolo 43</p> <p>L'art. 43 è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 43 Pubblicazione degli atti generali.</p> <p>Ferma restando la disciplina sulla pubblicità legale e sul diritto di accesso civico, con regolamento verranno individuate le modalità più opportune per la comunicazione istituzionale, con particolare riguardo alle frazioni.</p>
<p>Articolo 45</p> <p>Al comma 3 dell'art. 45 la parola anche è soppressa.</p>
<p>Articolo 58</p> <p>Al comma 2 dell'art. 58, dopo la parola efficacia è aggiunta la parola "ed economicità".</p> <p>Tra le parole efficienza ed efficacia, la congiunzione "ed" è sostituita da una virgola.</p>
<p>Articolo 59</p> <p>Al comma 3 dell'art. 59 l'inciso " il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque" è soppresso.</p>
<p>Articolo 60</p>

Al comma 2 dell'art. 60 la parola "consecutive" è eliminata;

All'art. 60 viene aggiunto il seguente comma :

4. Le modifiche sono soggette a referendum confermativo statutario alle condizioni e con le modalità previste dal capo III del Titolo II. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.